

Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO): il 31 ottobre è la scadenza per inviare le domande

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio ["Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"](#).

Scade il 31 ottobre il termine per inviare la domanda per ottenere l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa ([ISCRO](#)) tramite il servizio *online*.

L'[ISCRO](#) è un'indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell'attività lavorativa.

L'importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Puoi fruire dell'indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non puoi richiederla nel biennio successivo all'anno di inizio della fruizione.

L'indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.

È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Nel 2026 l'Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l'invio delle domande.

Vedi anche il [Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025](#).

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull'indennità ISCR0, si rinvia alla [Circolare Inps n. 84/2024](#).

[Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025](#), con oggetto: ISCR0 (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa ([ISCR0](#)) dell'INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – [Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. "D.L. Coesione"](#)